

TI_GERICHTE 31.2020.34 vom 22. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2020.34_d20210322

FR: TI_GERICHTE 31.2020.34 du 22 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 31.2020.34 del 22 marzo 2021

Regeste

Socio e gerente di una Sagl in liquidazione chiamato a rispondere per il mancato pagamento dei contributi. Ricorrente contesta calcolo contributi e adduce di aver fatto tutto il possibile per la società. Ricorso respinto in assenza di valide motivazioni che possano discolparlo

Erwägungen

E. 4

ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all'amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell'obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l'importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Nel caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF rimasto impagato dalla FA 1, relativamente agli anni 2016 e 2017. Tali oneri si riferiscono ai contributi dovuti sui salari erogati dalla FA 1 nel 2016 e 2017 e determinati, come meglio si vedrà in seguito, in parte sulla base di due tassazioni d'ufficio regolarmente notificate alla società (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 3/A e B; 4 e 5). A fronte di salari soggetti a contribuzione di complessivi fr. 89'000 per il 2016 e fr. 37'000 per il 2017 (di cui fr. 54'000 nel 2016 e fr. 6'000 nel 2017 spettanti al dipendente _____), la Cassa, tenuto conto di versamenti di fr. 931.05 (doc. /), ha calcolato contributi per complessivi fr. 12'780.05 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi), così come risulta dai conteggi, dalle procedure esecutive avviate nei confronti della società e dalla risposta di causa della Cassa (doc. 3/A, 3/B, 4, 5, 7). Va qui rilevato che, come di seguito ancora verrà illustrato, l'ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società è da ritenere adeguatamente comprovato dalla documentazione prodotta, ricordato anche come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). 2.5. Il ricorrente non censura il calcolo degli oneri sociali operato dalla Cassa in quanto tale, ma, rimandando al " Reclamo tassazione d'ufficio " da lui formulato il 30 maggio/4 giugno 2018 alla tassazione d'ufficio, contesta l'ammontare dei salari oggetto di contribuzione. Se in effetti ammette in sostanza

di essere debitore dei contributi dovuti sulle retribuzioni da lui medesimo percepite (di fr. 35'000 nel 2016 e fr. 21'000 nel 2017; cfr. doc. A/3), contesta che sarebbero dovuti oneri sociali sui salari rivendicati da _____, in quanto questi non avrebbe mai lavorato per la società e non avrebbe percepito salario alcuno. Ora, da un attento esame dell'incarto, questo Tribunale rileva che i contributi litigiosi sono stati correttamente determinati sulla base della documentazione agli atti. Risulta in effetti che con scritto 28 novembre 2017 _____, asserendo di essere stato alle dipendenze della FA 1, si è rivolto alla Cassa cantonale di compensazione chiedendo informazioni circa il regolare annuncio del salario a suo favore da parte della FA 1 e, di conseguenza, il corretto pagamento dei contributi sociali. Contestualmente ha allegato la relativa documentazione e in particolare certificati di salario mensili per il periodo dal 1. aprile al 31 dicembre 2016 (prevedenti il diritto ad un salario mensile di fr. 6'000.-) oltre al certificato salariale annuale per il 2016 attestante un salario annuo di fr. 54'000 (doc. A e allegati). Tali documenti sono stati allestiti sulla carta intestata della società e debitamente timbrate dalla stessa. Il certificato di salario del periodo da aprile a dicembre 2016 risulta pure firmato dall'amministratore e gerente della società RI 1 (doc. A/1). Dalla documentazione all'inserito risulta inoltre che il dipendente _____ ha illustrato alla Cassa che si trattava di salari maturati seppur non percepiti materialmente in quanto, in base agli accordi venuti in essere con la FA 1, gli stessi erano da intendersi quali iniziali investimenti nella società, affinché l'attività potesse proseguire e generare la liquidità necessaria per saldare quanto pattuito (doc. A-C). Preso atto di tali informazioni, con scritto 30 novembre 2017 la Cassa si è rivolta alla FA 1, chiedendo una presa di posizione (doc. D), come segue: "Egregi signori, l'assicurato indicato in oggetto dichiara di aver svolto attività lucrativa presso la vostra società da aprile a dicembre 2016. Da una nostra verifica risulta che il signor _____ non è stato notificato sulla distinta salari. Pertanto al fine di poter regolarizzare la posizione assicurativa dell'assicurato vi invitiamo a volerci informare in merito entro 15 giorni dalla presente comunicazione." (doc. D). La società non ha dato seguito a tale richiesta, ragione per cui la Cassa, in data 22 gennaio 2018, ha sollecitato la stessa, chiedendole nuovamente, entro 15 giorni dalla comunicazione, informazioni "relative alla mancata notifica dell'assicurato indicato nella distinta dei salari per l'anno 2016" con l'esplicita avvertenza che, "trascorso infruttuoso questo termine vi informiamo che procederemo con una tassazione d'ufficio, con i mezzi di diritto e con riserva di addebitare spese di tassazione, sulla base della documentazione in nostro possesso (art. 39 OAVS)" (doc. E). Tale termine è decorso infruttuoso, ragione per cui la Cassa, dando seguito alla precedente comminatoria, ha emesso in data 4 maggio 2018 una tassazione d'ufficio per l'anno 2016, imponendo alla società i contributi dovuti sui salari del dipendente _____ ammontanti a fr. 54'000, e di conseguenza il versamento di fr. 8'123.65, da versarsi entro 30 giorni (doc. F). Il ricorrente ha indicato nel suo ricorso di aver quindi inoltrato un'opposizione a tale tassazione d'ufficio con uno scritto - indirizzato alla Cassa, datato 30 maggio 2018 e spedito per raccomandata il 4 giugno 2018 - denominato "Reclamo tassazione d'ufficio", censurando la presa in conto dei salari rivendicati dal dipendente _____. Egli indica che tale scritto era stato "ricevuto dalla Cassa ma purtroppo a dire della stessa non è presente nell'incarto, prova ne è il fatto che nella dettagliata cronologia esposta a pag. 6 della decisione tale reclamo non viene menzionato" (doc. I). Egli ha pure prodotto in causa la conferma ufficiale di ricezione il 5 giugno 2018 di tale scritto da parte di una funzionaria della Cassa (doc. A/1). La Cassa non ha contestato tali circostanze. Visto il mancato pagamento, con formale "Diffida di pagamento" del 13 giugno 2018 indirizzata alla FA 1, all'indirizzo privato di RI 1, la Cassa ha nuovamente

formalmente chiesto il pagamento dei fr. 8'123.65 entro il termine di 10 giorni, con l'avvertenza che in assenza di versamento sarebbe stata promossa la procedura esecutiva con addebito di multa d'ordine e tassa d'intimazione (doc. G). Vista la mancata reazione da parte della società debitrice, la Cassa ha promosso la procedura esecutiva per l'incasso del dovuto. Al Precetto esecutivo n _____ del 9 luglio 2018 dell'Ufficio esecuzioni di _____, ritirato da RI 1, la società non ha interposto opposizione (doc. H). Ne è quindi seguita l'emissione di un attestato carenza beni definitivo in data 29 agosto 2018. Parimenti la Cassa ha proceduto in data 16 ottobre 2018 alla tassazione d'ufficio relativamente alle retribuzioni del dipendente _____ per l'anno 2017, prevedente una richiesta di contributi di fr. 903.05 calcolati su una somma salariale di fr. 6'000 relativi al mese di gennaio 2017 (doc. I). La medesima, indirizzata alla società e inviata anch'essa all'indirizzo dell'opponente, non è stata contestata, divenendo definitiva. Nemmeno alla successiva diffida di pagamento del 26 novembre 2018 la FA 1 ha sollevato la minima obiezione (doc. L). Con decreto 20 novembre 2018 il Pretore di _____ ha decretato il fallimento della FA 1. Da quanto precede risulta che correttamente la Cassa ha proceduto a calcolare d'ufficio (giusta l'art. 38 OAVS) i contributi sociali da versarsi dalla FA 1 sui salari regolarmente maturati dal suo ex dipendente _____. Il calcolo dei contributi, così come risulta dai conteggi allegati alla decisione di risarcimento, risulta ineccepibile. I contributi sono in effetti stati determinati sulla base dei certificati di salario inoltrati dal dipendente e delle distinte dei salari allestite d'ufficio dalla Cassa non avendo la società, e per essa l'insorgente, nonostante le richieste di informazioni del 30 novembre 2017 e 22 gennaio 2018 (quest'ultima con l'espressa comminatoria che in caso contrario sarebbe stata emessa una tassazione d'ufficio), le tassazioni d'ufficio del 4 maggio 2018 e 16 ottobre 2018, le nuove diffide del 13 giugno 2018 e 26 novembre 2018 e le susseguenti procedure esecutive, inviato le relative complete distinte dei salari rispettivamente fatto valere i motivi per i quali i salari non sarebbero stati corretti. Va qui subito rilevato che la compilazione della distinta salari ed il relativo invio alla Cassa fanno parte degli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'art. 51 cpv. 3 LAVS e art. 36 cpv. 3 OAVS (in merito cfr. Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 32, pag. 7) e il venir meno a tale obbligo costituisce una violazione delle prescrizioni (cfr. consid. 2.6). Del resto, quanto all'obbligo di sostanziale la pretesa risarcitoria, sia in questa sede ancora ricordato che secondo la giurisprudenza federale, nel caso in cui il credito fatto valere dalla cassa di compensazione nella decisione di risarcimento danni poggia su una decisione di fissazione dei contributi cresciuta in giudicato, l'ammontare del danno può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità della decisione di contribuzione; questo vale anche nel caso in cui la decisione non sia stata indirizzata personalmente ai singoli datori di lavoro chiamati in seguito in causa (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3a; RCC 1991 pag. 132 consid. II/1a). Nell'ambito dell'art. 52 LAVS il concetto di indubbia erroneità è lo stesso valido in caso di riesame. Una verifica della decisione di contributi arretrati cresciuta in giudicato è parimenti ammessa se sono dati i motivi di una revisione processuale (STFA H 232/01 del 26 novembre 2002, consid. 3.6). Decisioni di fissazione dei contributi intimata dopo il fallimento sono invece pienamente verificabili (Pratique VSI 1993 pag. 181 consid. 3b). Infine, il TF, partendo dal principio che la persona confrontata con una pretesa di risarcimento deve avere avuto, in base alla garanzia della via giudiziaria, la possibilità di contestare almeno una volta l'importo dei crediti contributivi, per i quali è resa responsabile, presso un'autorità giudiziaria che esamina liberamente i fatti, ha precisato che ex organi del datore di lavoro, i quali non hanno avuto la possibilità di impugnare una decisione di

fissazione di contributi paritetici notificata posteriormente alla loro uscita dall'azienda, hanno la possibilità di chiedere, nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS, una verifica della stessa (DTF 134 V 404 consid. 5.4; cfr. in merito ancora al consid. 2.6). Nella fattispecie, come detto, il ricorrente è in questa sede malvenuto a contestare la pretesa della Cassa, considerato come precedentemente a questa causa egli, quale gerente della società, ha omesso di insorgere censurando, o quantomeno sollecitando spiegazioni in merito, in occasione delle richieste di informazione, delle diffide inoltrate dalla Cassa e delle procedure esecutive che sono seguite. In ogni modo non è in concreto stato fatto valere alcun motivo che possa anche solo ipotizzare l'esistenza di motivi di indubbia erroneità delle decisioni di fissazione dei contributi rese dalla Cassa. Del resto, come anticipato (cfr. consid. 2.1), le censure sollevate dal ricorrente circa i salari notificati da _____, saranno in ogni modo esaminati da questo Tribunale, quale autorità di ricorso con pieno potere d'esame (cfr. al consid. 2.6).

2.6. Il ricorrente sostiene che la società non sarebbe debitrice dei contributi dovuti sui salari notificati da _____ per gli anni 2016 e 2017, in quanto quest'ultimo non avrebbe lavorato per la società e non avrebbe percepito alcuno stipendio. Ora, occorre innanzitutto ricordare che secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 pag. 205; RCC 1989 pag. 317 consid. 3c, 1976 pag. 88 consid. 2). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell'art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l'effettivo versamento del salario (sottolineatura del redattore, STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2). Vista la succitata giurisprudenza, ai fini dell'imposizione dei contributi non è rilevante che al dipendente sia stato effettivamente versato o meno il salario. Determinante è il diritto al salario, ragione per cui i contributi sono di principio dovuti anche su salari non versati. Nella fattispecie, come anticipato, risulta dalla documentazione agli atti - prodotta dall'avvocato di _____ alla Cassa direttamente e al _____ (doc. A, B e C), come pure nell'ambito della denuncia formulata al Ministero pubblico (doc. C) - che gli importi rivendicati rappresentano un reddito maturato, al cui percepimento l'interessato aveva provvisoriamente rinunciato, in attesa che la società generasse la necessaria liquidità per poter onorare tale credito. Da uno scritto 25 giugno 2018 dell'avv. _____ indirizzato a _____ risulta in effetti che _____ aveva sottoscritto con la FA 1 un accordo di investimento il 15 aprile 2016 che lo vedeva privato dell'intero salario netto per il periodo da aprile 2016 sino a gennaio 2017 (e di cui ai certificati di salario resi dalla società, per complessivi fr. 60'000 di salario lordo). In questo scritto il legale del dipendente chiedeva informazioni circa la cifra spettantegli e sulla modalità con la quale tale cifra era stata investita dalla società (doc. 14). Ora, a ragione

la Cassa ha ritenuto che tale documentazione, allestita su carta intestata della società datrice di lavoro e in parte anche firmata dal ricorrente (doc. A, B, C con allegati), documenti in modo chiaro e inconfutabile il diritto al salario del dipendente _____. Del resto, come dianzi esposto, la società, richiesta in più occasioni in merito, non ha reagito minimamente e, nonostante le richieste del 30 novembre 2017 e il sollecito del 22 gennaio 2018 (doc. D, E), non ha provveduto a inviare le “corrette” distinte salariali né a fornire le chieste precisazioni, e anche alle relative tassazioni di ufficio e alle diffide di pagamento che hanno proceduto l’avvio delle procedure esecutive, la società e per essa il suo amministratore e gerente RI 1 non hanno formulato alcuna osservazione, fatta eccezione per la menzionata “opposizione” alla tassazione d’ufficio del 30 maggio/4 giugno 2018 di cui si dirà in seguito (doc. A/1). Di fronte alla mancata contestazione da parte della società a ragione il credito, che peraltro risulta anche dagli attestati carenza beni emessi il 29 agosto 2018 dal competente ufficio esecuzioni e dalla notifica, rimasta incontestata, nel fallimento della FA 1, va considerato acquisito. Come anticipato, non permette infine di modificare l’esito della presente procedura l’unica allegazione proposta dal ricorrente, secondo cui egli, a nome della FA 1, avrebbe inoltrato “opposizione” il 4 giugno 2018 alla tassazione d’ufficio del 4 maggio 2018. A prescindere in effetti dal fatto che le allegazioni fatte valere con tale opposizione, relative alla presunta mancata successiva realizzazione dell’accordo di collaborazione tra la società e _____, non sono state minimamente comprovate e documentate, e che in ogni modo, come detto, appaiono in aperto contrasto con il certificato di salario emesso dalla società (e firmato dal qui ricorrente) a favore di _____ per l’anno 2016 e facente testo di salari lordi per fr. 54’000 (doc. A), va detto che, malgrado tale opposizione, la società non ha in seguito formulato alcuna contestazione alla diffida di pagamento inviata il 13 giugno 2018 (doc. G) e nemmeno si è opposta alla procedura esecutiva avviata il 9 luglio 2018, omettendo persino di formulare opposizione al precetto esecutivo intimato l’8 agosto 2018 (doc. 6/C e H). Ricordato come per la menzionata giurisprudenza, l’ipotesi che la società non abbia versato i salari, rispettivamente che i dipendenti vi abbiano rinunciato, non è rilevante ai fini dell’obbligo contributivo (cfr. STFA H 71/02 del 5 marzo 2003), nella fattispecie, per quanto sin qui esposto, anche la retribuzione di _____ è imponibile ai fini AVS secondo gli artt. 4 e 5 LAVS. Infatti, dalla documentazione agli atti è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), e in particolare alla luce della mancata contestazione da parte della società e per essa del gerente e qui ricorrente, che gli importi in questione rappresentano non una mera aspettativa salariale, ma un reddito maturato, al cui percepimento l’interessato ha solo provvisoriamente rinunciato, in attesa che la società generasse la necessaria liquidità per poter onorare tale credito. Pertanto l’ammontare del danno relativo al mancato pagamento dei contributi per gli anni 2016 e 2017 sulle retribuzioni di RI 1 e di _____ patito dalla Cassa - i cui crediti contributivi al momento del decreto di fallimento della società risultavano peraltro essere già ampiamente scaduti - merita conferma così come quantificato dalla Cassa. Inoltre, va ribadito che se spetta all’amministrazione documentare la pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa -, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Il ricorrente non ha prodotto alcuna prova rilevante né peraltro ha fornito valide e motivate contestazioni

dell'importo preteso dalla Cassa, limitandosi in sostanza a far valere quanto sostenuto in occasione del "reclamo tassazione d'ufficio" del 30 maggio/4 giugno 2018 (doc. A). Tutto ben considerato quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa risulti oltremodo esaustiva, da un lato, e che il ricorrente non abbia formulato precise e motivate censure sugli importi chiesti in pagamento, dall'altro, la cifra chiesta in pagamento dalla Cassa deve ritenersi corretta. Nemmeno risulta peraltro dagli atti che, fatta eccezione per la menzionata lettera di "reclamo" del 30 maggio/4 giugno 2018, rimasta senza seguito alcuno (doc. A), mai, prima delle procedure di incasso forzato e della presente causa, il ricorrente quale gerente della società debitrice dei contributi sociali abbia mai contestato i conteggi inviati. Ciò premesso, le peraltro generiche censure del ricorrente in merito ai salari posti alla base dei conteggi risultano innanzitutto di gran lunga tardive. Riassumendo, la definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2016 e 2017, così come esposta sugli estratti conto prodotti dalla Cassa, considerando pure le spese amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli interessi di mora, rimasti totalmente incontestati, considerati i pagamenti effettuati, che conclude per uno scoperto complessivo di fr. 12'780.05, appare ineccepibile (doc. 3A, 3B; cfr. anche i riepiloghi doc. 4, 5, 7; per quanto riguarda i costi cfr. anche l'art. art. 69 cpv. 1 LAVS). Ai conteggi della Cassa, dettagliati e che non lasciano spazio a censura alcuna, si deve aderire. Inoltre, il credito posto in esecuzione dalla Cassa è stato formalmente riconosciuto negli attestati carenza beni resi il 29 agosto 2018 e pure in sede di fallimento (doc. 14-16; doc. 6, 10). 2.7. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a). L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b). 2.8. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR

1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l'esistenza della ditta, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà passeggera di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l'applicazione dell'art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell'istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolta (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

2.9. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest'ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l'attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b). La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (sull'esame circa la sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.9.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b) 2.10. Nella fattispecie concreta, il ricorrente ha assunto la carica di gerente (con diritto di firma individuale) della FA 1 dal 24 dicembre 2003 (estratto RC informatizzato agli atti). Ora il ricorrente nel suo ricorso non ha fatto valere alcuna argomentazione che possa in qualche modo liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS e per escludere una sua negligenza grave. In effetti egli, accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano. Come detto (cfr. supra consid. 2.1), conformemente alla giurisprudenza federale i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell'ambito

della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell'8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell'11 ottobre 2011 con riferimenti). A tal riguardo ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L'amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell'11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell'8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." . Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA (e analogamente i gerenti) devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). Per giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolta. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l'Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell'impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). La passività a dispetto della

conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un' inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). In concreto, ritenuta la posizione di organo formale della società e considerando anche che RI 1 non ha minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i suoi compiti, non può liberarsi dalla propria responsabilità. Accettando il mandato di socio gerente l'insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Non senza ricordare che in caso di aziende di modeste dimensioni, come quella di cui in concreto si tratta, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l'Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità sostenendo che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell'impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Nel caso concreto, ricordiamo che per l'incasso dei contributi la società ha dovuto essere regolarmente diffidata e precettata sin dal maggio 2016 (doc. 4 e 5). Il ricorrente, che era gerente della società sin dalla sua costituzione doveva essere al corrente di questa situazione e avrebbe quindi dovuto intervenire attivamente al fine di risolvere la situazione. Per contro manifestamente egli ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di socio gerente di una Sagl. Ritenuta questa situazione, che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo nota da tempo, egli doveva attivarsi e prendere in mano la situazione, se del caso uscendo dalla società per tempo ed avrebbe certamente evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Va poi ricordato che in caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico (e quindi il gerente di una Sagl) sarà ritenuto responsabile del danno. Sia peraltro ancora osservato che l'insorgente non ha nemmeno addotto e tantomeno provato di essere stato impedito nell'esercizio della sua carica di gerente, o di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può esserle imputato una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). La passività dimostrata dall'insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STF H 13/03 del 21 maggio 2003, STF H 65/01 de 13 maggio 2002 e STF H 38/01 del 17 gennaio 2002). In simili circostanze questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di gerente le imponeva, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito

dalla Cassa. 2.11. Infine occorre rilevare che l'insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l'esistenza di speciali circostanze – che d'altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorché vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). D'altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debentrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare non può essere dedotto dall'inserito che le difficoltà di pagamento dei contributi, nonché il mancato pagamento degli stessi possano dirsi dovuti a

una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 123 V 244, 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). Il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all'incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b). 2.12. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l'insorgente – accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di gerente con diritto di firma individuale – non avendo quindi ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.11), deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF della FA 1, per gli anni 2016 e 2017. Visto quanto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto. 2.13. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP*, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.